

N. R.G. 3402/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3402/2024

tra

SANDRO SCEUSA

RICORRENTE

e

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CONVENUTO

Oggi **24 giugno 2025**, alle ore **12.00**, innanzi al dott. Chiara Zompi, sono comparsi:

Per SANDRO SCEUSA l'avv. FILIPPINI ROMINA

Per INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE l'avv. LEZZI ROBERTA

Parte ricorrente dichiara di non accettare la proposta del giudice, in quanto il ricorrente ha agito sulla base di due precedenti ed avendo un reddito inferiore al limite dell'art. 152 disp att cpc.

L'avv. Lezzi si riporta alle difese.

Il Giudice

Dato atto, all'esito della discussione orale, si ritira in camera di consiglio da cui esce pronunciando separata sentenza con cui definisce il giudizio, assenti le parti.

dott. Chiara Zompi



N. R.G. 3402/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zompi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3402/2024** promossa da:

SANDRO SCEUSA (C.F. SCSSDR59M07Z352L), con il patrocinio dell'avv. FILIPPINI ROMINA, elettivamente domiciliato in VIA DELLE LAME N. 60 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. FILIPPINI ROMINA

ATTORE

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. LEZZI ROBERTA, elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO 4/2 BOLOGNA presso il difensore avv. LEZZI ROBERTA,

CONVENUTO/I

Avente ad oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità INPS - Inpdai - Enpals, etc.

CONCLUSIONI

Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso introduttivo.

Il procuratore del convenuto conclude come da memoria di costituzione e risposta.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 17.9.2024, Sceusa Sandro conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, l'INPS esponendo:

- di aver presentato, in data 14/10/2021, per il tramite del Patronato, domanda di pensione di anzianità anticipata, dichiarando di avere cessato l'attività di lavoro dipendente dal 17/04/2020;
- che, con provvedimento in data 28/03/2022, l'Istituto gli aveva comunicato la reiezione della sua domanda di pensione, per carenza del requisito contributivo, poiché *“non si raggiungono 42 anni e 10 mesi di contributi. Al 12/09/2021 risultano n. 42 anni 3 mesi e 24 giorni”*;
- che a fronte di tale comunicazione, in data 27/04/2022 il Patronato aveva inoltrato all'Istituto richiesta di riesame della domanda amministrativa del sig. Sceusa, invitandolo a considerare questa come domanda di pensione anticipata Quota 100, e chiedendo la



liquidazione del trattamento pensionistico a decorrere dall'01/11/2021, mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa;

- che, in ogni caso e per cautela, esso ricorrente, non avendo ormai più in corso alcun rapporto di lavoro, aveva presentato, sempre in data 27/04/2022, una nuova domanda di pensione anticipata Quota 100;
- che in data 18/05/2022 l'Istituto aveva comunicato che la pensione anticipata Quota 100 era stata liquidata in favore del ricorrente in data 04/05/2022, ma con decorrenza dal 01/05/2022, ovvero solo dal mese successivo alla presentazione della seconda domanda amministrativa inoltrata in via cautelativa;
- di aver quindi presentato, in data 03/04/2024, ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego della sua domanda di pensione anticipata Quota 100 del 14/10/2021, che era stato respinto dall'istituto, con provvedimento in data 11/04/2022, con la seguente motivazione: *“La presta Quota 100 in cumulo, per quanto sia una pensione anticipata, gode di una diversa disciplina; principio cardine dell'ordinamento pensionistico è che la domanda amministrativa è requisito costitutivo del diritto alla pensione di anzianità e pertanto la domanda della pensione di anzianità determina la decorrenza del relativo diritto; l'unica domanda presentata dal Sig. Sceusa utile alla liquidazione della prestazione in esame è quella del 27/04/2022 ove è stato correttamente indicato il prodotto richiesto e, essendo costitutiva del diritto, ha determinato la decorrenza del diritto a pensione in data 01.05.2022, ossia il primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda”*

Ciò premesso, il ricorrente assumeva che tale provvedimento era illegittimo ed errato, in quanto, alla data della domanda amministrativa del 14/10/2021, egli aveva maturato i requisiti, personali e contributivi, stabiliti per l'accesso alla pensione anticipata in Quota 100, ovvero 62 anni di età e 38 anni di contributi.

Affermava che *“Solo per mero errore formale di trasmissione telematica della domanda amministrativa”* esso ricorrente aveva richiesto la pensione di anzianità anticipata *“ordinaria”* (per la quale non aveva maturato il prescritto requisito) con decorrenza dall'01/11/2021, in luogo della pensione anticipata Quota 100, in relazione alla quale, invece, era in possesso di ogni requisito (anagrafico e contributivo).

Concludeva pertanto chiedendo al tribunale adito di *“dichiarare suscettibile di rettifica e quindi utilmente avanzata in data 14/10/2021 da parte del ricorrente la domanda di pensione anticipata Quota 100 di cui all'art. 1 del D.L. 28/01/2019 n. 4, convertito con modificazioni in L. 28 marzo 2019, n. 26, annullando, dichiarando illegittimo ovvero disapplicando il provvedimento di reiezione dell'Inps;*

dichiarare tenuto e condannare l'Inps – Istituto Nazione della Previdenza Sociale -, come sopra rappresentato e domiciliato, a corrispondere al ricorrente i ratei arretrati di pensione anticipata Quota 100 maturati nel periodo 01/11/2021 – 30/04/2022 in misura pari complessivamente a €



7.035,24 lordi (€ 1.172,54 lordi x 6 mensilità), oltre ratei di tredicesima o nella diversa misura dovuta, oltre accessori di legge.” Con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio l'INPS resistendo alla domanda attorea, per le ragioni esposte in memoria, e chiedendone il rigetto.

La causa veniva istruita documentalmente.

All'udienza 24.6.2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con sentenza contestuale.

I fatti di causa sono pacifici e comunque documentali.

In data 14.10.2021 Sandro Sceusa, per il tramite e l'assistenza di un patronato, presentava domanda di pensione anticipata (doc. 1 res), con decorrenza gennaio 2021.

In data 28.03.2022 tale domanda veniva respinta per mancanza del requisito contributivo (doc. 2 res.).

In particolare, il provvedimento di rigetto era motivato dal fatto che, a fronte del requisito necessario di 42 anni e 10 mesi, il ricorrente aveva raggiunto solo 42 anni 3 mesi e 24 gg di anzianità. Il medesimo provvedimento recava esplicita indicazione della possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso lo stesso, nel termine di 90 giorni dalla ricezione.

In data 27.04.2022, sempre con l'assistenza del patronato, il sig. Sceusa presentava una nuova domanda di pensione anticipata c.d. quota 100 (doc. 3 e 3bis res.) che, in data 4.5.2022, veniva liquidata con decorrenza maggio 2022.

In data 3.4.2024 il sig. Sceusa presentava ricorso amministrativo avverso il rigetto della prima domanda del 14/10/2021 (doc. 4).

Ciò premesso, parte ricorrente assume di aver diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico fin dal 01/11/2021, ossia dal mese successivo alla presentazione della prima domanda.

L'assunto non può essere condiviso.

Ed invero, a fronte della domanda amministrativa di pensione anticipata di anzianità presentata dal ricorrente in data 14.10.2021, l'INPS non era tenuto ad effettuare indagini in ordine ad eventuali volontà non dichiarate dall'assicurato; l'ente previdenziale, infatti, a fronte della domanda amministrativa presentata dall'assicurato, non può che pronunciarsi con esclusivo riguardo alla prestazione espressamente richiesta; d'altra parte, la diversa prestazione pensionistica (nel caso di specie la pensione "quota 100") non avrebbe potuto essere liquidata per assenza di domanda amministrativa che è stata poi successivamente presentata, solo in data 27.04.2022.

Nel caso di specie l'ordinamento non attribuisce rilievo alcuno all'asserito errore commesso dall'assicurato nell'inoltro della domanda amministrativa di pensione: tale errore, infatti, è stato assorbito dalla successiva domanda di pensione "quota 100", presentata in data 27.4.2022, e accolta con la decorrenza prevista dalla legge.

D'altro canto, la pensione quota 100 rientra tra le prestazioni previste dal legislatore come “facoltà” dell'assicurato; più precisamente, trattandosi di prestazioni soggette a limitazione (nella specie incumulabilità con redditi derivanti da altre attività lavorative) è rimessa alla “facoltà”



dell'interessato chiederne l'accesso; non trattandosi, quindi, di una prestazione “obbligatoria”, dovuta al raggiungimento dei requisiti (per es. pensione di anzianità ordinaria), l'interessato può scegliere di non avvalersi di tale prestazione e/o il momento in cui usufruirne; in conclusione, solo la presentazione della domanda amministrativa esprime la volontà del richiedente di accedere al trattamento in quel momento e non può essere diversamente intesa; differentemente opinando, verrebbero riconosciute prestazioni a carico della collettività con decorrenza diverse da quelle indicate nella domanda amministrativa.

Tanto premesso, il ricorso va respinto.

Ricorrono i requisiti reddituali previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c. per l'esonero di parte ricorrente dalla condanna al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo:

- 1) respinge il ricorso;
- 2) esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c..

Bologna il 24/06/2025

Il Giudice
Chiara Zompì

